

Comune di Bacoli
Prov. di Napoli



Protocollo N°: 0007089
Del: 03/04/2020
Titolo.: 1
Tipo : Uscita

Città di Bacoli
(Città Metropolitana di Napoli)

COMUNE DI BACOLI
REGISTRO ORDINANZE
N° 29 del 03/04/2020

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Ulteriori interventi di prevenzione, a seguito di proroga delle misure adottate.

IL SINDACO

Richiamate le proprie precedenti ordinanze;

Richiamati i verbali di Centro Operativo Comunale;

Visto l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il DPCM 01 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

Visto il DPCM 04 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

Visto il DPCM 08 marzo 2020 recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

Visto il DPCM 9 marzo 2020 recante *“Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale”*;

Visto il DPCM 11 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

Visto il DPCM 22 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

Visto il DPCM 1 aprile 2020 recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

Visto l'art 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare:

- il co. 5, che recita espressamente: *“In particolari casi di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale (...) in relazione alla urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di pregiudizio della vivibilità urbana, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche da asporto, e di somministrazione [...]”*;
- il co. 6, a norma del quale: *“In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengono i soggetti competenti [...]”*;

Visto lo stato di emergenza sanitaria che dal 21.02.2020 sta interessando l'intera Nazione in merito alla diffusione del virus Covid 19 –Coronavirus;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 8 del giorno 08.03.2020, con la quale, tra l'altro, sono state confermate le proprie precedenti Ordinanze nn. 6 e 7 del 6 marzo 2020;

Richiamata, in particolare, l'ordinanza adottata del Presidente della Giunta della Regione Campania nr.15 nella quale sono state adottate ulteriori e più stringenti limitazioni alla libertà di movimento (fatta eccezione per le comprovate situazioni di necessità, di lavoro e di salute) è ciò al fine di contrastare la diffusione del Covid 19;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 19 del 20/3/2020: *ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19*;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 25 del 28/03/2020, avente ad oggetto *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica”* e relativo chiarimento;

Visto l'appello al Governo e ai Cittadini del Presidente della Regione Campania del giorno 1 aprile 2020, nel senso di confermare in maniera chiara e forte l'obbligo per tutti di rimanere a casa, salvo che per l'acquisto di beni alimentari o di medicinali, nonché di rispettare rigorosamente l'ordinanza regionale che vieta le uscite;

Viste le Ordinanze del Ministro della Salute del 20.03.2020 e del 28.03.2020;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, con aumento anche dei numeri di positività al virus registrati in ambito comunale, pari a n. 7, con un avvenuto decesso e conseguenti tamponi in fase di verifica;

Rilevati casi di positività anche nella restante area flegrea;

Ritenuto necessario adottare misure finalizzate al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, richieste dalla stessa comunità amministrata, preoccupata per l'incremento delle situazioni di contagio e per il decesso intercorso;

Viste le misure discusse e prospettate in sede di Centro Operativo Comunale – COC;

ORDINA

- La chiusura fino al 14/04/2020 di tutti gli esercizi commerciali del territorio comunale, fatta eccezione per le strutture deputate alla vendita di beni di prima necessità e sanitari (in particolar modo farmacie, parafarmacie, supermercati, alimentari in genere, sanitari per la persona e la casa). Gli esercizi commerciali deputati alla vendita di beni di prima necessità e materiali per attività artigianali differenti da quelli indicati nell'ordinanza possono vendere i propri prodotti a

battenti chiusi (negozi chiusi al pubblico), prendendo l'ordinazione e concordando l'ora di consegna. Si invita a prediligere la consegna a domicilio (con modalità di garanzia del prodotto e di tutela della salute del distributore e dell'utente), rispetto alla consegna sul posto;

- Per le strutture, per le quali non è prevista la chiusura totale, si applicheranno comunque i seguenti orari di chiusura, dalle ore 18:00 alle ore 06:00; le farmacie continueranno a svolgere il servizio anche in orario notturno, secondo i turni previsti dal calendario;
- La chiusura alle ore 14,00 delle tabaccherie, fino al 14/04/2020, per consentire le attività di ricarica telefonica e l'accesso a strumenti di pagamento in genere;
- La chiusura fino al 14/04/2020, dalle ore 14:00 per la giornata di sabato e l'intera giornata di domenica, delle medie e grandi strutture di vendita (supermercati), fino alle ore 06:00 del lunedì successivo;
- La proroga fino al 14/04/2020 della misura della chiusura dalle ore 18:00 di ogni giorno e la chiusura per le intere giornate di sabato e domenica fino alle ore 06:00 del lunedì successivo delle attività di rimessa di veicoli e parcheggio di cui al DPR 480/2001, esercitate con modalità di parcheggio orario a pagamento;
- La proroga della sospensione del mercato settimanale del sabato fino al 14/04/2020;
- La proroga della sospensione delle attività commerciali di cui all'ordinanza sindacale n. 22 del 18.03.2020 fino al 14/04/2020;
- La chiusura fino al 14/04/2020 di tutte le istituzioni scolastiche pubbliche e private di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, anche per i servizi amministrativi, le attività di segreteria e le attività di guardiania, rappresentando che ai Dirigenti Scolastici spetta il compito di organizzare le attività necessarie all'amministrazione, servizi tecnico-economici e didattici, secondo le direttive ministeriali.

AVVERTE CHE

- La presente ordinanza ha decorrenza dal giorno 04.04.2020, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
- Gli esercizi commerciali deputati alla vendita di beni di prima necessità possono effettuare attività di consegna a domicilio, con modalità di garanzia del prodotto e di tutela della salute del distributore e dell'utente;
- Tutte le attività produttive del territorio sono comunque tenute ad osservare le misure di contenimento del rischio epidemiologico di cui alle normative finora diramate;
- Le famiglie sono invitate ad effettuare le attività di approvvigionamento dei beni di prima necessità, limitando l'accesso alle strutture ad un componente per nucleo familiare;
- La violazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza è soggetta, per ciascuna violazione accertata, alla sanzione amministrativa pecuniaria così come prevista dall'art.7 bis del D.lgs. n. 267/2000;
- Resta fermo l'apparato sanzionatorio sancito a livello nazionale e regionale;
- L'accertamento delle violazioni comporta, in relazione alle attività produttive, l'avvio delle procedure di revisione dei provvedimenti autorizzatori o degli assenti nei confronti della attività esercitate in dispregio alla presente ordinanza, allo scopo di pervenire alla revoca delle stesse, ex art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990 n° 241, per sopravvenuti motivi di turbamento della sicurezza urbana oltre che la trasmissione al Questore per l'applicazione delle misure di cui all'art.100 del RD 773/1931 TULPS; ai fini della conclusione dei procedimenti amministrativi di revoca non è necessario attendere la conclusione dei procedimenti sanzionatori e dei relativi gravami, assumendo per il trasgressore, la contestazione o notifica del verbale, valore di comunicazione di avvio del procedimento. La trasmissione del verbale – contestato o notificato- di accertamento al settore competente per la revoca, apre il termine del relativo procedimento, comunque da concludersi, per le speciali esigenze di tutela della sicurezza urbana, nel termine di 10 giorni, in deroga alla normale tempistica prevista dalla regolamentazione comunale sul procedimento amministrativo.

DEMANDA

- Al Responsabile Area I il completamento delle procedure di pubblicazione della presente all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, nonché la pubblicazione sul sito internet del Comune e la notifica al Comando della Polizia Municipale ed alle Forze di Polizia presenti sul territorio;
- Al Responsabile dell'Area VII l'adozione dei provvedimenti di competenza in ordine ai procedimenti sanzionatori consequenziali all'attività di accertamento degli illeciti.

DISPONE

- Che il presente provvedimento venga trasmesso per opportuna conoscenza:
 - al Sig. Prefetto di Napoli;
 - al Sig. Questore della Provincia di Napoli;
 - al Dirigente del Commissariato di P.S. di Pozzuoli;
 - al Comando dei Carabinieri di Pozzuoli;
 - al Comando della Guardia di Finanza di Pozzuoli;
 - all'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli;
 - all'Ufficio Circondariale Marittimo di Baia;
 - alla Presidenza della Regione Campania;
 - all'Ufficio Scolastico Regionale;
 - ai Dirigenti scolastici degli istituti scolastici presenti sul territorio comunale;
 - ai Sindaci dei Comuni limitrofi;
- Che il presente provvedimento diventi efficace con la procedura di affissione all'Albo Pretorio e mediante la divulgazione pubblica tramite il sito istituzionale del Comune di Bacoli.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio del comune ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120.

FORMULA ESECUTIVA

Chiunque cui spetti, per legge, in relazione alle competenze in materia di polizia amministrativa, è comandato per l'esecuzione della parte precettiva del presente provvedimento.

Addì 03/04/2020



II SINDACO
Dott. Josi Gerardo Della Ragione